

Comune di ACUTO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI ACUTO**

INDICE:

Art. 1 Premessa

Art. 2 Finalità e definizioni.

Art. 3 Ambito di applicazione.

Art. 4 Trattamento dei dati personali.

Art. 5 Titolare del trattamento.

Art. 6 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Art. 8 Informazione rese al momento della raccolta.

Art. 9 Diritti dell'interessato.

Art. 10 Sicurezza dei dati.

Art. 11 Danni procurati per effetto del trattamento dei dati personali.

Art. 12 Tutela.

Art. 13 Norma di rinvio.

Art. 14 Entrata in vigore.

Art. 1 Premessa

1. Il Comune di Acuto è membro dell'Associazione dei Comuni SER.A.F. nell'ambito della quale si è condiviso di sviluppare una politica per il miglioramento dell'educazione e la legalità, della sicurezza sul territorio. Ciò al fine di una maggiore vivibilità all'interno del territorio e di una maggiore attrattività ai fini dello sviluppo locale.

2. In particolare il Comune di Acuto con il supporto della struttura tecnica dell'Associazione ha realizzato un progetto denominato AD OPERA insieme con altri sette Comuni dell'Associazione. Nell'ambito del progetto ha condiviso con i cittadini l'opportunità di realizzazione il sistema di videosorveglianza. I punti di controllo individuati sono:

- EDIFICIO SEDE COMUNALE
- PIAZZALE EDIFICIO EX ONMI
- ISOLA ECOLOGICA
- PIAZZALE EX STAZIONE
- EDIFICIO BIBLIOTECA/MEDIA TECA

Essi potranno essere implementati in ragione di nuove esigenze e di ulteriori risorse economiche.

Il regolamento di seguito indicato è stato realizzato nell'ambito del predetto progetto.

Art. 2 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti dal sistema di videosorveglianza presente sul territorio urbano del Comune di Acuto, gestito ed impiegato dall'Autorità di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Tale regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altra associazione o ente coinvolti nel trattamento.

2. Questo regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza. Tale esercizio è regolato dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010.

3. Ai fini del presente regolamento s'intende chiarire i termini utilizzati al suo interno quali:

Trattamento: come l'insieme di operazioni, svolte con l'uso di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.

Dato personale: come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza.

Titolare: come l'Ente Comune di Acuto, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.

Responsabile: come la persona fisica titolare del trattamento dei dati personali.

Interessato: come la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali.

Comunicazione: come l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare del territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

Diffusione: come messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

Dato anonimo: come dato che in origine, a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Blocco: come conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Dato sensibile: come dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 3 - Ambito di applicazione

fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E¹ altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, professionale del dipendente, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nell'ufficio di Polizia Locale. Nella suddetta sede le immagini saranno visualizzate su un pc ad uso esclusivo e videoregistrate.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, anche quando l'ufficio non è presidiato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è limitata ad un periodo inferiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6. L'accesso ad immagini e dati è ammesso per il responsabile e gli eventuali incaricati. E' severamente vietato l'accesso a terzi fatto salvo che si tratti di indagini di polizia giudiziaria.

7. Ove dovessero essere rilevati fatti identificativi di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga al comma 3 del suddetto articolo, il responsabile o l'incaricato provvedere agli ingrandimenti delle immagini necessarie e non eccedenti al medesimo scopo. Alle immagini possono accedere soltanto gli organi di Polizia Locale, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria.

Art. 8 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Acuto si impegna, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, a segnalare le aree videosorvegliate con un'adeguata segnaletica.

2. Il Comune di Acuto si impegna a comunicare l'avvio dell'attività di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo con congruo anticipo (10 gg), mediante i diversi mezzi di comunicazione a disposizione.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

Dell'origine dei dati personali.

Delle finalità e modalità del trattamento.

Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili.

Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. I diritti di cui al comma 1, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza e collegato alla postazione di controllo ubicata all'interno del Municipio presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Art 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi, allo Statuto Comunale, ai Regolamenti Comunali vigenti, nonché al provvedimento del Garante della Privacy approvato in data 08/04/2010.

Tali finalità sono:

- Monitoraggio del traffico veicolare, compresa la rilevazione delle targhe e.
- Rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
- Attivazione di uno strumento in supporto al sistema di protezione civile.
- Ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine e in supporto alla tutela del patrimonio pubblico.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.

Art. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Acuto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al D.Lgs n.196 del 30/06/2003 ed al Provvedimento del Garante della Privacy del 08/04/2010 per un corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Art. 6 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Sindaco designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

2. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

3. Il responsabile, per l'espletamento del suo incarico, si potrà avvalere del supporto di collaboratori da lui individuati e nominati, scelti tra i componenti della Polizia Locale del Comune di Acuto e/o i dipendenti del Comune medesimo. Compete al responsabile l'istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza.

Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetti di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo stabilito dal successivo comma 5;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale.

3. Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

4. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento³ individuato dal precedente art. 6 del presente regolamento.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10.

Art. 10 - Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per effetti dell'art. 7, comma 5.

2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altre banche dati o altre periferiche.

3. La postazione di controllo e archiviazione dei dati è localizzata in un apposito locale, chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate dall'art. 7, comma 6, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì autorizzati all'ingresso gli incaricati alla manutenzione e alla pulizia del locale. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare sottrazione di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite.

5. Nella sala di controllo e archiviazione delle immagini sarà tenuto, da parte di un incaricato, un registro dove verranno segnalati dati identificativi, orari di accesso, scopo di accesso ed eventuali dati assunti delle persone autorizzate che accedono alla sala. L'incaricato alla vigilanza dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 11 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

Art. 12-Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 07/08/1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le norme dello Statuto Comunale.

Diritto civile e commerciale

Videosorveglianza – durata dell'eventuale conservazione delle immagini

Recchia Antonio, 17 gennaio 2013

Prendiamo spunto da [provvedimento](#) di recente pubblicazione, con cui è stata concessa la possibilità di conservare le riprese fino a 30 giorni, per ricordare i tempi standard di conservazione e alcuni casi in cui tali periodi sono stati ampliati all'Autorità.

Il [provvedimento](#) sulla videosorveglianza del 2010, punto 3.4, stabilisce che l'eventuale conservazione delle immagini deve essere *“limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria”*.

Il provvedimento prosegue precisando che in alcuni casi, o per peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è possibile ampliare i tempi di conservazione fino ad **una settimana**. In relazione a questa possibilità di allungamento dei tempi di conservazione, l'Autorità, nella propria [Relazione 2010](#), aveva ricordato che è compito del titolare del trattamento *“valutare la sussistenza in concreto dei presupposti che giustificano la conservazione delle immagini raccolte, per un periodo di tempo inferiore alla settimana”* aggiungendo che un periodo di conservazione superiore ai sette giorni necessita invece della verifica preliminare dell'Autorità, ribadendo quanto era già stato scritto nel provvedimento generale del 2010.

Dal 2010 ad oggi l'Autorità ha negato due volte l'autorizzazione all'allungamento dei tempi [doc. web n. [1767759](#), [1893723](#)], mentre ha concesso tale prolungamento in alcuni altri casi, in cui comunque si era in presenza di concrete ed incontestabili esigenze.

Andando in ordine di lunghezza di periodo di conservazione, ricordiamo i **14 giorni** per il rischio concreto furto con difficoltà di immediata individuazione dell'illecito per la vastità dell'immobile, i **20 giorni** in un caso di necessità di sicurezza contro furti e sparizione incassi in un contesto peculiare, i 4 casi di autorizzazione per 30 giorni per particolari ragioni di sicurezza, oltre al provvedimento citato in apertura [doc. web n. [1605521](#), [1836376](#), [1877751](#), [1878871](#)], i **90 giorni** limitatamente alle *“sole immagini relative a eventi generatori di allarme”*, per arrivare infine ai **24 mesi** previsti in un caso di prevenzione di ipotesi di sabotaggio.

RICERCA

testo

docweb

inserisci chiave di ricerca

cerca

ricerca avanzata

Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy - 27 aprile 2010

SCHEDA

Doc-Web:
1714173

Data:
27/04/10

Argomenti:

Videosorveglianza centri medici , Videosorveglianza supermercati , Videosorveglianza centri sportivi , Videosorveglianza condomini , Videosorveglianza banche , Videosorveglianza aziende , Sorveglianza spazi pubblici

Tipologia:

Comunicato stampa

VEDI ANCHE (6)

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680]

Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000 [31019]

Depliant Videosorveglianza.pdf

Provvedimento in materia di videosorveglianza - leaflet .pdf

15 - La videosorveglianza e la biometria

RELAZIONE 2007 - PARTE II - L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE - PAR. 15 La videosorveglianza e la biometria

Ascolta

vedi anche:
- vademecum
- allegati

[english version 



Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy
Il Garante fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza

Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Apposti cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia. Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti". Conservazione a tempo delle immagini registrate. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.

Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno e dall'Anci.

Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.

Principi generali

- **Informativa:** i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (*allegato n. 2*), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
- **Conservazione:** le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di particolare interesse

- **Sicurezza urbana:** i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
- **Sistemi integrati:** per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
- **Sistemi intelligenti:** per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
- **Violazioni al codice della strada:** obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

• **Deposito rifiuti:** lecito l'utilizzo di telecamere per controllare scariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

- **Luoghi di lavoro:** le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

